

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

*in attuazione dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica»

(adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 gennaio 2015)
(aggiornato con delibera del 30 novembre 2015 e, in seguito,
con delibera del 31 maggio 2017)

Indice

Definizioni

Struttura del documento

PARTE PRIMA

- 1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**
 - 1.1 La responsabilità dell'ente dipendente da reato
 - 1.2 I reati-presupposto
 - 1.3 L'appartenenza all'ente dell'autore del reato
 - 1.4 L'interesse o vantaggio dell'ente
 - 1.5 Le sanzioni
 - 1.6 L'esenzione da responsabilità: il modello di organizzazione gestione e controllo
- 2. Il Modello organizzativo della Fondazione Carit**
 - 2.1 Le attività "sensibili" e i reati rilevanti per la Fondazione
 - 2.2 I destinatari del Modello
- 3. L'Organismo di vigilanza**
 - 3.1 L'autonomia e indipendenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul Modello
 - 3.2 Durata dell'incarico, cause d'ineleggibilità e decadenza, revoca dall'esercizio delle funzioni
 - 3.3 Funzioni e poteri del Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza
 - 3.4 Le informazioni da e verso il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza
- 4. Il sistema disciplinare**
 - 4.1 Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti della Fondazione
 - 4.2 Le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti gli organi della Fondazione e del Segretario
 - 4.3 Le sanzioni disciplinari per i fornitori, consulenti, collaboratori e partner della Fondazione
- 5. La comunicazione del Modello**
- 6. La formazione del personale**
- 7. Le modifiche al Modello**

PARTE SECONDA

Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

1. I reati
2. Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio
3. Le attività sensibili
4. I principi di comportamento
5. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività

6. I protocolli di prevenzione

Sezione B – Reati societari

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività

Sezione C – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione D – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività

Sezione E – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività

Definizioni

Decreto: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Destinatari: i soggetti individuati al paragrafo 2.2, destinatari del Modello e tenuti all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

Fondazione: la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Organismo di vigilanza: l'organo di controllo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs.231/2001, e disciplinato al paragrafo 3. Nel presente Modello, le funzioni dell'Organismo di vigilanza sono svolte dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 6, comma 4-*bis* del Decreto.

Sistema disciplinare: il sistema di sanzioni disciplinari per le infrazioni alle regole del Modello.

Struttura del documento

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (il Modello) dà attuazione all'art. 6, 3° comma, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e disciplina lo svolgimento delle attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni negli ambiti applicativi del Decreto 231/2001.

Il Modello si compone di una PARTE PRIMA nella quale sono illustrati i principi fondamentali della normativa sulla responsabilità degli enti 'da reato', la disciplina dell'organo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, il sistema sanzionatorio per le infrazioni alle regole del Modello, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello, la formazione del personale.

Segue una PARTE SECONDA, suddivisa per Sezioni, che è dedicata alle attività sensibili della Fondazione e all'individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, il Modello si compone altresì di tutte le eventuali disposizioni, provvedimenti interni, atti e procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.

PARTE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 La responsabilità dell'ente dipendente 'da reato'

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il Decreto), recante “*la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto, nel nostro ordinamento, la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il Decreto è stato emanato in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali e si applica a tutte le persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La normativa in oggetto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente medesimo (e non invece nell'interesse esclusivo del suo autore materiale o di terzi) da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ivi inclusi coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Al ricorrere delle condizioni previste, il legislatore ipotizza, infatti, un collegamento tra il reato della persona fisica e l'attività dell'ente tale da poter implicare la responsabilità dell'entità giuridica in aggiunta a quella dell'autore materiale del reato.

Nei confronti dell'ente riconosciuto responsabile di un illecito, il Decreto introduce sanzioni severe che colpiscono direttamente l'ente e il suo patrimonio. Le sanzioni consistono in misure pecuniarie anche di rilevante entità e, nei casi più gravi, in provvedimenti d'interdizione delle attività.

1.2 I reati-presupposto

La responsabilità dell'ente, nominalmente definita amministrativa se pur

dipendente da un commesso reato, non consegue, tuttavia, a ogni indistinta ipotesi delittuosa realizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Il legislatore detta un elenco tassativo di reati dai quali può dipendere la descritta responsabilità (c.d. reati-presupposto).

Inizialmente prevista dal d.lgs. 231/2001 per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione, la responsabilità amministrativa dell'ente è stata in seguito estesa a numerose altre ipotesi di reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati che rilevano sono:

- ✚ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).
- ✚ Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art.25-*bis* del Decreto, introdotto dal decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001).
- ✚ Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto, introdotto dal decreto legislativo n. 61 del 11 aprile 2002, modificato con Legge 27 maggio 2015, n. 69, e da ultimo con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38).
- ✚ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25-*quater* del Decreto, introdotto dalla legge n. 7 del 14 gennaio 2003).
- ✚ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge n. 7 del 9 gennaio 2006).
- ✚ Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto, introdotto dalla legge n. 228 dell'11 agosto 2003, e da ultimo modificato con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199).
- ✚ Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto, introdotto dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005).
- ✚ Reati transnazionali (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006).
- ✚ Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto, introdotto con legge del 3 agosto 2007, n. 127);
- ✚ Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art 25-*octies* del Decreto, introdotto con il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato con Legge 15 dicembre 2014, n. 186).

- ✚ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto, introdotto con la legge 18 marzo 2008, n. 48).
- ✚ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto, introdotto con la legge 15 luglio 2009, n. 94).
- ✚ Delitti contro la fede pubblica (art. 25-*bis* lett. f-*bis* del Decreto introdotto con la legge 23 luglio 2009, n. 99).
- ✚ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto, introdotto con la legge 23 luglio 2009, n. 99).
- ✚ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto, introdotto con la legge del 23 luglio 2009, n. 99).
- ✚ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto, introdotto con il d.lgs. del 7 luglio 2011, n. 121).
- ✚ Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto con il d.lgs. del 7 luglio 2011, n. 121, e da ultimo modificato con Legge 22 maggio 2015, n. 68).
- ✚ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto con il d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109).
- ✚ Reati introdotti con Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (art. 25 del Decreto – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; art. 25-*ter* lett. s-*bis* del Decreto – Corruzione tra privati, da ultimo modificato con il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38).

Alcuni illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone a esso funzionalmente legate, possono determinare una forma di responsabilità dell'ente per molti versi simile a quella del decreto legislativo 231/2001 (art. 187-*quinquies* del Testo Unico della Finanza): si tratta degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 187-*bis* TUF, e di manipolazione del mercato di cui all'art. 187-*ter* TUF.

1.3 L'appartenenza all'ente dell'autore del reato

L'appartenenza all'ente dell'autore del reato è, altresì, condizione necessaria per l'affermazione di responsabilità dell'ente ex decreto 231/2001.

Il legislatore attribuisce rilievo alle condotte penalmente rilevanti dei soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno dell'ente e ai loro sottoposti. L'ente può essere chiamato a rispondere, tuttavia, anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, oppure il reato si estingue per causa diversa

dall'amnistia (ad es. per morte del reo, o per prescrizione).

Al livello apicale, accanto alle persone “*che rivestono formalmente la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente*”, il Decreto colloca i soggetti apicali di strutture decentrate autonome, muniti di autonomi poteri di direzione. Fra i soggetti apicali, la normativa inserisce coloro che abbiano esercitato “*anche di fatto, la gestione e il controllo*” dell'ente. Viene in rilievo la figura dell'amministratore di fatto, come disciplinata dall'art. 2639 cod. civ.: al soggetto ‘formalmente investito’ di una data qualifica è equiparato colui che “*esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione*”.

Per l'individuazione dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apici, rileva l'aspetto funzionale piuttosto che quello di appartenenza all'ente. Di regola, assumerà importanza l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato (rientrano nella categoria le figure dei lavoratori subordinati, come individuati dagli artt. 2094 cod. civ. - Prestatore di lavoro subordinato - e 2095 cod. civ. - Categorie dei prestatori di lavoro), ma potranno rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti a eseguirlo sotto la direzione e il controllo dei soggetti apicali.

1.4 L'interesse o vantaggio dell'ente

L'imputazione del reato all'ente è possibile, secondo la previsione di legge, qualora il reato (o l'illecito amministrativo) rilevante sia commesso “*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*”. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, i due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per incardinare la responsabilità: il vantaggio, quale evento, si concreta con l'acquisizione di un'utilità non necessariamente economica per l'ente; l'interesse indica l'aver agito per una determinata finalità o utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

La responsabilità dell'ente è invece esclusa nei casi in cui l'autore materiale del reato ha agito nell'interesse esclusivo, proprio o di terzi (e non sia al contempo ravvisabile un interesse concorrente dell'ente).

1.5 Le sanzioni

Nei confronti dell'ente riconosciuto responsabile di un illecito, il Decreto introduce sanzioni severe che colpiscono direttamente l'ente e il suo patrimonio. Le sanzioni consistono, infatti, in misure pecuniarie anche di rilevante entità e, nei casi più gravi, in provvedimenti d'interdizione delle attività.

In tema di responsabilità patrimoniale il Decreto sancisce il principio per il quale dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto

l'ente con il suo patrimonio o il fondo comune. Il Decreto esclude, dunque, la responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

La sanzione pecuniaria è la pena base di necessaria applicazione. Essa si applica sempre in caso d'illecito ascrivibile all'ente (salve le condizioni previste per l'esimente da responsabilità).

Le sanzioni interdittive si applicano, invece, se espressamente previste dal Decreto, e nei casi in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono essere disposte anche in via cautelare, nella fase preliminare delle indagini, sulla base della contestazione accusatoria del pubblico ministero sottoposta al superficiale vaglio del giudice.

Nei riguardi dell'ente, il giudice può disporre:

- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- l'interdizione, anche definitiva, dall'esercizio dell'attività.

E' altresì prevista la confisca del prezzo o profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente, e la pubblicazione della sentenza di condanna. La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del Decreto

Il Decreto disciplina, infine, il regime di responsabilità e l'irrogazione delle sanzioni anche in seguito a vicende modificative dell'ente, quali scissioni, fusioni, trasformazioni e cessioni di ramo d'azienda.

1.6 L'esenzione da responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto contempla la possibilità, per l'ente, di essere esonerato da

responsabilità¹ qualora provi di aver adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (artt. 6 e 7 d. lgs. 231/2001).

Il modello dell'ente deve prevedere:

- a) l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati che impegnano la responsabilità dell'ente (la cosiddetta 'mappatura' delle attività sensibili);
- b) l'adozione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) l'istituzione di un apposito organo interno all'impresa, il c.d. Organismo di vigilanza, con compiti di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- f) una verifica periodica del modello e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- g) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione ed efficace attuazione di un modello è sufficiente a esonerare l'ente da responsabilità per il reato commesso dai soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apici. Secondo l'art. 7, infatti, per i reati dei 'sottoposti', l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati, secondo il legislatore, qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, commi 1 e 2 del Decreto).

Per i reati dei dirigenti 'apicali', le condizioni dell'esonero non si esauriscono

¹ Oltre ad un effetto di esonero (con il limite che si dirà a proposito del reato commesso dai soggetti apicali), il modello può condurre ad una sensibile riduzione di responsabilità. L'adozione del modello, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, consente all'ente di evitare l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. b), di ottenere una sensibile riduzione della eventuale sanzione pecuniaria (art. 12, comma 2, lett. b e comma 3). Anche la semplice dichiarazione di voler predisporre ed attuare i modelli, unitamente alle altre condizioni enunciate nell'art. 17, può giustificare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49, comma primo); misure destinate ad essere revocate in caso di effettiva attuazione del modello e delle altre condizioni richiamate (art. 49, comma 4; art. 50, comma 1).

nella predisposizione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo. L'esonero da responsabilità dell'ente si ha soltanto se il soggetto apicale ha commesso il reato "eludendo fraudolentemente il modello" (con una condotta, dunque, non semplicemente in contrasto delle regole che si è dato l'ente, ma tale da frustrare, con l'inganno, il rispetto delle regole da parte dell'ente medesimo). L'effetto di esonero è in ogni caso incompleto: prevede, infatti, il comma 5 dell'art. 6 che "è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente".

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE CARIT

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, denominata anche "Fondazione Carit" (di seguito Fondazione), è una persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dal d.lgs. 17/5/1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, oltre che dalle sue norme di attuazione, dal codice civile e dalle previsioni dello Statuto.

La Fondazione ha la sua sede legale a Terni e svolge la propria attività istituzionale nell'ambito dei settori ammessi ex del d.lgs. 17 maggio 1999, n.153, perseguendo scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico attraverso la definizione di progetti, programmi e iniziative anche pluriennali.

Lo Statuto e gli atti interni della Fondazione definiscono in modo compiuto l'attività istituzionale e ne dettano i principi ispiratori. Lo Statuto disciplina, altresì, la composizione e il funzionamento degli organi della Fondazione.

Ai fini di assolvere gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la Fondazione Carit, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2015, ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il Modello). Il Modello è stato in seguito aggiornato, con delibera del 30 novembre 2015, per recepire le modifiche legislative introdotte nel catalogo dei reati rilevanti dalle leggi 22 maggio 2015, n. 68 e 27 maggio 2015, n. 69, e con la delibera del 31 maggio 2017 per recepire le modifiche alla fattispecie della corruzione tra privati introdotte con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38.

Il Modello è il sistema di regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività della Fondazione, definito per prevenire la commissione dei reati considerati dal d.lgs. 231/2001, che nei casi e alle condizioni stabilite dal Decreto, possono determinare la responsabilità della Fondazione. Il Modello, integrandosi con i regolamenti e le procedure già in uso presso la Fondazione, concorre a garantire un più efficace e articolato sistema di gestione e controllo.

2.1 Le attività "sensibili" e i reati rilevanti per la Fondazione.

Nella predisposizione del Modello, la Fondazione ha proceduto all'individuazione

delle attività “sensibili” ai sensi del d.lgs. 231/2001, intendendosi come tali le attività nelle quali è teoricamente possibile la commissione dei reati che rilevano ai fini della responsabilità dell’ente.

L’individuazione è avvenuta attraverso le interviste ai responsabili di Area e la redazione dei relativi verbali (c.d. mappatura). I documenti sono conservati agli atti della Segreteria.

Nella Parte Seconda del Modello sono descritte in dettaglio le attività sensibili. Avuto riguardo a quelle attività, la Fondazione ha ritenuto di considerare rilevanti, ai fini di un’ipotetica responsabilità ex d.lgs. 231/2001, i seguenti reati previsti dal Decreto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

2.2 I destinatari del Modello

Il Modello, con le prescrizioni in esso contenute, si rivolge ai soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione, o che ne hanno la gestione e il controllo, e ai soggetti che operano sotto la direzione e vigilanza di una delle persone sopra indicate.

Il Modello è dunque rivolto ai:

- a) componenti il Consiglio di Amministrazione e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione, ivi inclusi coloro che eventualmente esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione;
- b) coloro che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- c) coloro che collaborano con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, ecc.);
- d) coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Fondazione, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei soggetti apicali della Fondazione o operano su mandato o per conto della Fondazione nell’ambito delle attività sensibili (a titolo di esempio, i consulenti).

Il Modello si rivolge, altresì, ai membri del Collegio dei Revisori, del Comitato di Indirizzo e alla Segreteria.

Le prescrizioni del Modello e delle sue procedure di attuazione sono vincolanti per i Destinatari come sopra individuati, che sono tenuti a rispettarle con la massima diligenza.

Per i soggetti di cui alla lett. *d)*, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte del Collegio dei Revisori, che svolge funzioni di Organismo di vigilanza secondo quanto indicato al paragrafo 3, e di segnalare direttamente allo stesso Collegio dei Revisori le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le violazioni delle regole del Modello e dei suoi protocolli di attuazione comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, come indicato nel paragrafo 4.

Il Modello è comunicato ai Destinatari, con le modalità stabilite al paragrafo 5.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini dell'esenzione da responsabilità, il Decreto prevede che sia affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento.

In conformità a quanto disposto dall'art 6, comma *4-bis* del Decreto, la Fondazione ha ritenuto di attribuire le funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione individua, nel Modello, i compiti e le funzioni proprie del Collegio dei Revisori nell'esercizio delle attività di verifica e controllo sul Modello.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina, altresì, i casi di revoca dall'esercizio delle funzioni, cessazione e decadenza dall'incarico, e garantisce l'autonomia e l'indipendenza, oltre che la professionalità dell'organo nello svolgimento dei compiti di controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

3.1 L'autonomia e indipendenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul Modello

L'autonomia nell'esercizio delle funzioni che il Decreto assegna all'Organismo di vigilanza è garantita dalle prerogative che la legge già riconosce al Collegio dei Revisori per l'espletamento del mandato.

I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, obbligatoriamente previsti dalla legge per i componenti il Collegio dei Revisori, devono accompagnare i Revisori anche nello svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza sul Modello.

Nello specifico, e per quanto attiene alla professionalità, i componenti il Collegio dei Revisori, in aggiunta a quanto indicato dalla legge, devono essere in possesso anche di competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sul Modello, tra cui una adeguata conoscenza del sistema delineato dal d. lgs. n. 231/01.

Il Consiglio di Amministrazione verifica competenze e professionalità dei membri del Collegio dei Revisori e adotta gli opportuni provvedimenti qualora ritenga che lo stesso non possa svolgere, con efficacia, i compiti di controllo sull'osservanza e il funzionamento del Modello che il Decreto assegna all'Organismo di vigilanza.

3.2 Durata dell'incarico, cause d'ineleggibilità e decadenza, revoca dall'esercizio delle funzioni

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di Organismo di vigilanza sino al termine del mandato a esso conferito dal Comitato di indirizzo della Fondazione (art. 21 dello Statuto della Fondazione) e comunque sino all'entrata in carica del successivo organo di controllo, salvo i casi di decadenza, cessazione dall'incarico e revoca dall'esercizio delle funzioni come di seguito disciplinati.

Alla scadenza del termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione potrà confermare il Collegio dei Revisori nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo sul Modello ovvero attribuire le funzioni a un organo appositamente nominato sempre nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dal Decreto.

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto della Fondazione, che costituiscono condizioni ostative per l'assunzione dell'incarico di Revisore (art. 6 - "Requisiti di onorabilità"; art. 7 - "Incompatibilità"; art. 8 - "Sospensione dalle cariche"; art. 10 - "Decadenza dalle cariche"), non possono esercitare funzioni di Organismo di vigilanza – e nel caso le abbiano assunte decadono – i Revisori che si trovino in una delle condizioni di seguito indicate (cause d'ineleggibilità alla funzione):

- aver riportato la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver riportato la condanna, anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di "patteggiamento"), per uno dei reati previsti dal Decreto;
- aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di vigilanza in seno ad enti nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi

dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;

- aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi da cui possa discendere una responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, (illeciti di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 187-*bis* TUF, e di manipolazione del mercato, di cui all'art. 187-*ter* TUF).

Il verificarsi di una delle cause sopra indicate deve essere tempestivamente comunicato al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dall'ufficio di Revisore determina, automaticamente, la cessazione dalle funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del Modello.

E' nel potere del Consiglio di Amministrazione procedere alla revoca dall'esercizio delle funzioni di Organismo di vigilanza.

La revoca può essere deliberata solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa:

- il venir meno dei requisiti per l'assunzione della carica di componente il Collegio dei Revisori, come disciplinata dallo Statuto, o per lo svolgimento dell'incarico di Organismo di vigilanza come previsto dal Modello;
- gravi inadempienze o un comportamento scorretto nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sull'osservanza del Modello;
- mancata collaborazione con gli altri organi e/o funzioni anche di controllo della Fondazione.

Al verificarsi di una causa di decadenza e/o revoca dalle funzioni di Organismo di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio a ricostituire la funzione, attribuendo l'incarico di Organismo di vigilanza al nuovo Collegio dei Revisori eventualmente costituito o nominando un nuovo organismo sempre nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dal Decreto.

3.3 Funzioni e poteri del Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza

Il Collegio dei Revisori nell'esercizio delle sue funzioni di Organismo di vigilanza ha il compito di vigilare:

- a. sul funzionamento e l'osservanza del Modello da parte degli organi, dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione;
- b. sull'efficace attuazione del Modello, in relazione alla struttura organizzativa, e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e degli illeciti amministrativi che possono comportare la

responsabilità della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori valuta, alla luce dell'esperienza, eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche in relazione alle mutate condizioni organizzative e/o normative, e formula proposte in tal senso al Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di vigilanza, al Collegio dei Revisori sono attribuiti i seguenti poteri:

- svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche, eventualmente anche con interventi a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni e ai documenti concernenti le attività sensibili della Fondazione, eventualmente richiedendoli ai Destinatari del Modello (organi della Fondazione, dipendenti, collaboratori, ecc.);
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle unità organizzative interessate dalle attività sensibili;
- promuovere indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e delle sue procedure di attuazione;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e delle procedure di attuazione, ed ogni eventuale condotta illecita che possa comportare la responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto, appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui al paragrafo 3.4;
- interpretare la normativa di riferimento e verificare eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello alle prescrizioni di legge;
- sottoporre il Modello a verifica periodica, e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, per eventuali aggiornamenti e adeguamenti;
- definire, d'intesa con il Segretario, l'attuazione di programmi di formazione del personale della Fondazione, e le comunicazioni da farsi agli Organi della Fondazione, al personale e ai soggetti esterni, per diffondere le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto e delle regole del Modello.

Nelle funzioni di Organismo di vigilanza, il Collegio dei Revisori può avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Fondazione, e di eventuali consulenti esterni per attività di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche rimanendo, tuttavia, direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori assume tale compito anche in relazione alle funzioni di Organismo di vigilanza.

Al Collegio dei Revisori nel suo ruolo di Organismo di vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In casi eccezionali e urgenti, il Collegio dei Revisori, sentito il Presidente della Fondazione, può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone tempestivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

E' rimessa alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione valutare, periodicamente, l'adeguatezza del Collegio dei Revisori nello svolgimento dei compiti e delle funzioni che il Decreto riserva all'Organismo di vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

3.4 Le informazioni da e verso il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza

i. Flussi informativi dal Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza

Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle funzioni di Organismo di vigilanza, riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'Organismo segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti:

- le violazioni accertate del Modello ed ogni eventuale comportamento illecito, rilevante ai fini del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni previste dal successivo paragrafo *ii*);
- la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello;
- ogni informazione utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e l'efficace attuazione del Modello.

Il Collegio dei Revisori, nella funzione di Organismo di vigilanza, redige annualmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato di Indirizzo, che deve contenere:

- un resoconto delle attività eseguite e dei controlli effettuati;
- l'indicazione di eventuali problematiche sorte nell'applicazione delle procedure di attuazione del Modello;
- l'indicazione di eventuali nuove attività sensibili non contemplate nel Modello;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello, con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e

contenuto;

- un rapporto sulle segnalazioni ricevute, concernenti presunte violazioni del Modello e delle procedure di attuazione, e l'esito dell'attività di verifica condotta su dette segnalazioni;
- gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per le infrazioni di cui alle regole del Modello e le misure adottate.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Indirizzo possono richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori a quelle sopra indicate.

Il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza predispone annualmente un rendiconto delle spese sostenute e lo invia al Consiglio di Amministrazione.

ii. Flussi informativi verso il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello hanno obblighi di collaborazione per una piena ed efficace attuazione del Modello.

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, gli organi della Fondazione (Presidente della Fondazione, Consiglio di Amministrazione, Comitato di Indirizzo), nonché il Segretario, sono tenuti a comunicare al Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza ogni informazione utile al corretto svolgimento delle attività di verifica e controllo sull'osservanza del Modello, il suo funzionamento e l'efficace attuazione.

I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo al personale tutto della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori nella funzione di Organismo di vigilanza deve essere sempre informato di:

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte di Autorità Pubbliche (quali, per esempio, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ASL, INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ecc.) e relativi esiti, con eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso, quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca l'esistenza di attività di indagine, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i reati e/o gli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale della Fondazione per l'avvio di procedimenti giudiziari che lo riguardino, per reati e/o illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto;

- fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto.

Il Segretario è tenuto a informare immediatamente il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza di eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni alle regole del Modello e dell'esito di siffatti procedimenti (archiviazione, applicazioni di eventuali sanzioni, contenzioso relativo).

Tutti i Destinatari del Modello (membri degli organi, dipendenti, collaboratori, ecc.) sono tenuti a segnalare, immediatamente, ogni eventuale comportamento illecito che possa comportare la responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto, e ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

La comunicazione al Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza delle segnalazioni avviene tramite posta interna indirizzata a: Collegio dei Revisori – Organismo di vigilanza presso Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

La segnalazione deve essere circostanziata e contenere informazioni (quali l'indicazione dell'attività in cui è commessa la violazione; la fattispecie di violazione, di reato o di illecito amministrativo; il personale interno coinvolto; la descrizione della violazione e le eventuali evidenze) utili a permettere all'Organismo di vigilanza di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine e di accertamento.

Tutte le segnalazioni sono conservate in un archivio, a cura del Collegio dei Revisori in funzione di Organismo di vigilanza, secondo modalità definite dal Collegio stesso, e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la segnalazione. Non possono essere utilizzate segnalazioni pervenute in forma anonima, ferma restando la facoltà del Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza d'intraprendere ogni eventuale attività d'indagine ritenuta opportuna.

La Fondazione si riserva ogni azione contro chi compie, in mala fede, segnalazioni non veritiere; e tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ivi inclusi il licenziamento o l'applicazione di sanzioni, coloro che, in buona fede, effettuano segnalazioni al Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza. La Fondazione si impegna a tenere riservata, e a non divulgare se non con il consenso dell'interessato, l'identità di colui che fa la segnalazione.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

In conformità alle disposizioni del Decreto (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b), la Fondazione prevede l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole del Modello.

Le misure disciplinari e le sanzioni sono individuate dalla Fondazione in base al principio di proporzionalità ed effettività, tenuto conto dell'idoneità della misura a svolgere un'efficace azione deterrente e realmente sanzionatoria, nel rispetto di

quanto previsto dalla legge, e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Le misure disciplinari sono adottate dagli organi della Fondazione competenti in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni, dalla legge, e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Nell'irrogazione della sanzione, l'organo competente dovrà tener conto della modalità e delle circostanze nelle quali si è realizzata la violazione, della gravità del comportamento e dell'eventuale recidiva del soggetto.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente sistema disciplinare prescinde dall'esito di eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi instaurati nei confronti del responsabile della violazione per gli stessi fatti, e non esclude eventuali altre sanzioni civili, penali o amministrative previste dalla legge nei confronti dell'autore della violazione.

4.1 Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti della Fondazione

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente sono assunti nel rispetto delle disposizioni di legge e dei CCNL.

Per le violazioni del personale dipendente il Modello prevede le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

in ragione della gravità dell'infrazione, e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali e dai CCNL.

In particolare:

Il provvedimento di RIMPROVERO VERBALE si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, correlandosi detto comportamento a una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO si applica nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura tale da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una **inosservanza non grave** delle norme

contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori

Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI DIECI GIORNI** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato in misura tale da essere considerata di una **certa gravità**, anche se dipendente da recidiva.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** si applica nel caso di **gravi comportamenti** in violazione dei principi e delle regole del Modello, tali da configurare uno dei reati o degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA** si applica nel caso di comportamenti in consapevole contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, suscettibili non solo di configurare uno dei reati o degli illeciti amministrativi considerati dal Decreto, ma tali da ledere, altresì, l'elemento fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro e non consentirne la prosecuzione.

L'Organismo di vigilanza conduce la procedura di accertamento della violazione, di propria iniziativa o sulla base della segnalazione ricevuta, e informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.

Il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza è tenuto a informare, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione delle violazioni di particolare gravità.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dai protocolli di prevenzione, costituisce violazione del Modello:

- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera o l'agevolazione, anche mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione concernente l'attuazione del Modello;
- l'ostacolo alla attività del Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza, anche attraverso il rifiuto delle informazioni o della documentazione richiesta oppure l'impedimento al loro accesso;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Costituisce altresì illecito disciplinare per chi riveste ruoli dirigenziali nella Fondazione:

- l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da altri dipendenti;
- l'omessa vigilanza sulla corretta applicazione delle regole contenute nel Modello, e nelle procedure di attuazione, da parte dei dipendenti gerarchicamente subordinati;
- la violazione delle regole di condotta contenute nel Modello e nelle procedure di attuazione, o, più in generale, l'assunzione nell'espletamento delle mansioni di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

4.2 Le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti gli organi della Fondazione e del Segretario

Nei confronti dei componenti gli organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione, Comitato di Indirizzo, Collegio dei Revisori), del Segretario e del Vice-Segretario, responsabili di violazioni delle regole del presente Modello, la Fondazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate in rapporto alla gravità del fatto e della colpa e delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da uno a tre volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

La sanzione è comminata dall'organo di appartenenza dell'autore della violazione, sulla base delle risultanze della procedura di accertamento condotta dal Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dall'articolo 7, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

Per le violazioni più gravi commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione può proporre al Comitato di Indirizzo la revoca dalla carica e l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità prevista dalla legge, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

4.3 Le sanzioni disciplinari per i fornitori, consulenti, collaboratori e partner della Fondazione

Le violazioni delle regole del Modello da parte di fornitori, consulenti, collaboratori e *partner* sono sanzionate dagli organi competenti della Fondazione, secondo le previsioni contenute nei contratti in essere, con l'applicazione di penali

convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

E' fatta salva la facoltà della Fondazione di agire per il risarcimento del danno.

5. LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO

La Fondazione promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari.

L'adozione del Modello è comunicata, dalla Fondazione al personale e ai collaboratori, attraverso:

- l'invio di una lettera, a firma del Presidente sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello;
- inserimento del Modello sul sito internet della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle funzioni di Organismo di vigilanza, determina, sentito il Segretario, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni, Destinatari del Modello, e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

6. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Fondazione prevede programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto e del Modello da parte di tutto il personale (dipendenti e componenti degli organi).

I programmi di formazione variano, per contenuto e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al ruolo da essi ricoperto all'interno della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle funzioni di Organismo di vigilanza, d'intesa con il Segretario, cura che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per il personale della Fondazione coinvolto nello svolgimento delle attività sensibili.

La frequenza e la durata dei corsi di formazione sono stabilite dal Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza, sentito il Segretario. Il Collegio dei Revisori effettua controlli sul contenuto dei programmi e sull'effettiva partecipazione del personale, e cura che lo svolgimento dei corsi sia reiterato nel tempo.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

7. LE MODIFICHE AL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

A questi fini, il Collegio dei Revisori, nella funzione di Organismo di vigilanza, segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, e formula proposte per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello possono riscontrarsi in caso di:

- i. significative violazioni e/o riscontrata inadeguatezza del Modello o delle sue procedure di attuazione;
- ii. mutamenti nell'assetto interno della Fondazione e/o nelle modalità di svolgimento delle attività sensibili ai sensi del Decreto;
- iii. modifiche del quadro normativo.

Il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune modifiche.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dal Consiglio di Amministrazione sono sempre comunicati al Collegio dei Revisori nella funzione di Organismo di vigilanza.

PARTE SECONDA

La PARTE SECONDA del Modello è dedicata alle attività sensibili della Fondazione e alla definizione di regole e principi di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto.

SEZIONE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 del Decreto)

1. I REATI

I reati contro la Pubblica Amministrazione considerati dal Decreto come reati-presupposto della responsabilità sono i seguenti:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.): costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.): costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1): costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-*bis* c.p.): costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p., 2° comma), costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' soggetto attivo del reato, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 320 c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio della funzione o dei poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Il reato sussiste anche qualora non sia individuato lo specifico atto oggetto dell'accordo corruttivo, rilevando ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa l'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato. È soggetto attivo, oltre al pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, quand'anche lo stesso non rivesta la qualifica di pubblico impiegato.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 320 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto di sua competenza, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Si tratta di un'ipotesi di corruzione punita più gravemente rispetto a quella contemplata dall'art. 318 c.p. È soggetto attivo, oltre al pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, quand'anche lo stesso non rivesta la qualifica di pubblico impiegato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta di chi commette i fatti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma punisce anche chi, soggiacendo alla richiesta del pubblico ufficiale, si determina a dare o promettere il denaro o l'altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), costituita dal fatto dell'incaricato di pubblico servizio che pone in essere una corruzione per l'esercizio della funzione o per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), costituita dai fatti di corruzione per

l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio, commessi nei riguardi di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. E' punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro da parte del privato per finalità corruttive.

(...) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) costituite dai fatti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, commessi nelle relazioni con i membri degli organi delle Comunità europee (Commissione delle Comunità europee, Parlamento europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti delle Comunità europee), con i funzionari delle Comunità europee e soggetti ad essi assimilati, e con coloro che nell'ambito degli Stati membri dell'EU svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. La norma sanziona, altresì, i fatti di corruzione commessi nei rapporti con soggetti che esercitano pubbliche funzioni nell'ambito di Stati esteri diversi da quelli appartenenti all'UE o di organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso nell'ambito di operazioni economiche internazionali per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio.

2. IL PUBBLICO UFFICIALE E L'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo, e a qualsiasi livello, con i soggetti che assumo le vesti di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, e con loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Per il nostro ordinamento, è **pubblico ufficiale** “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357, c.p.).

A) La pubblica funzione legislativa e giudiziaria

La funzione legislativa è esercitata dai membri di Parlamento, Governo, Regioni e province autonome (e quindi deputati, senatori, consiglieri regionali, ecc.). La funzione giudiziaria è esercitata dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario che svolgono attività giudicante (il giudice) o requirente (il pubblico ministero, ad es.), ai quali si aggiungono i soggetti privati che svolgono le medesime attività (giudici conciliatori, giudici onorari, popolari, giudici di pace, ecc.). Nella funzione giudiziaria rientra un insieme di altre funzioni ausiliarie: il cancelliere, il segretario, il perito, l'interprete, il curatore fallimentare, ecc.

B) La pubblica funzione amministrativa

E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Ai fini dell'individuazione del soggetto quale pubblico ufficiale non è determinante il rapporto di dipendenza con lo Stato o con altro ente pubblico, rilevando, soltanto che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico. La qualifica di pubblico ufficiale va quindi riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o semplici privati, possono o devono, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. (poteri di rappresentanza) ovvero esercitare poteri autoritativi (ad es. accertamento di contravvenzioni) o certificativi (ad es. attestazione, certificazione, ecc.).

E' pubblico ufficiale anche il funzionario di fatto, cioè chi, in assenza di una formale o regolare investitura, svolge pubbliche funzioni con la tolleranza o l'acquiescenza della Pubblica Amministrazione.

Sono **incaricati di pubblico servizio**, “agli effetti della legge penale”, “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio” (art. 358, c.p.).

Per pubblico servizio, si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La nozione di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge una determinata attività. Ciò che rileva, ai fini della norma penale, è lo svolgimento di un'attività sotto il controllo o l'autorizzazione di un ente pubblico. Secondo la giurisprudenza, come per la nozione di pubblico ufficiale, rileva lo svolgimento di fatto del pubblico servizio.

Ai fini del reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, il nostro ordinamento assimila ai pubblici ufficiali, e agli incaricati di pubblico servizio italiani, coloro che nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali svolgano funzioni o attività corrispondenti.

Di seguito si dà un'elencazione, in via esemplificativa, e non esaustiva, dei soggetti che assumono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

- Organi e Amministrazioni dello Stato, tra cui:
 - Membri del parlamento e del Governo; Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Corpo forestale dello Stato, Dipartimento della Protezione

Civile, ecc.); ISVAP, Banca d'Italia, U.I.F., CONSOB, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Agenzia del Demanio, Equitalia; ENPALS - Ente nazionale di previdenza; INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, IPAB - Istituti di assistenza e beneficenza, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato.

- Organi e Amministrazioni degli Enti locali:
 - Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni; Università; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Enti e Istituzioni di ricerca (CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, CRA - Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura); Aziende sanitarie locali.
- Organi e Amministrazioni delle aziende speciali (ex municipalizzate).
- Organi della Commissione Europea, e della Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

La Fondazione ha individuato le seguenti attività “sensibili” nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- a. Rapporti con organi della Pubblica Amministrazione nell’attività istituzionale della Fondazione;
- b. Attività ispettive di organi della Pubblica Amministrazione;
- c. Attività istruttoria finalizzata alla concessione dei finanziamenti;
- d. Gestione degli immobili della Fondazione;
- e. Gestione del contenzioso legale;
- f. Selezione e amministrazione del personale;
- g. Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h. Affidamento di lavori, forniture e servizi;
- i. Acquisto di opere d’arte;

- j. Rapporti con i consulenti e i collaboratori;
- k. Attività contabili;
- l. Utilizzo dei sistemi informativi.

4. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito delle attività sensibili come sopra individuate, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, del Modello e delle procedure interne.

E' fatto divieto di:

- elargire, o anche solo promettere, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti in denaro e/o offerte di vantaggi personali, di qualsiasi natura o altra utilità, a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, anche qualora la dazione o promessa indebita sia effetto dell'induzione ad agire posta in essere dal pubblico funzionario (il divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di disponibilità gratuita di servizi);
- distribuire omaggi o regali a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, anche qualora la dazione o promessa sia effetto dell'indebita induzione ad agire posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, salvo che si tratti di omaggi di modico o simbolico valore, e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- versare e/o promettere a chiunque, a qualsiasi titolo, somme di denaro, beni o altre utilità, con il fine di facilitare o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e degli obblighi in essi assunti;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o captazione della benevolenza del pubblico funzionario tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- assecondare comportamenti surrettizi e in genere forme di induzione a dare o promettere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, con l'intento di condizionare indebitamente le conclusioni dell'attività amministrativa;
- riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o fornitori della Fondazione che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- affidare ai consulenti e collaboratori attività che esulino dal mandato di

consulenza;

- creare fondi per forniture o servizi professionali in tutto o in parte inesistenti;
- effettuare pagamenti in contanti salvo che si tratti di modiche spese;
- contribuire, dare corso o concorrere in qualsiasi modo, nel rapporto con organismi pubblici nazionali e stranieri, a porre in essere dichiarazioni non veritiere, o prive delle informazioni dovute, nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- contribuire, dare corso o concorrere in qualsiasi modo, con altri soggetti, a distrarre somme ricevute da organismi pubblici italiani o stranieri, a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento, per destinarle a scopi diversi da quelli per i quali erano stati chiesti e ottenuti;
- alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Fondazione o manipolarne i dati;
- compiere nel rapporto con il pubblico ufficiale e/o con l'incaricato di pubblico servizio qualsivoglia atto contrario alla legge e alle regole contenute nel Modello.

5. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Fondazione individua principi e regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività che devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei protocolli di prevenzione.

In linea generale, le operazioni che interessano le attività sensibili, come individuate al paragrafo 3, devono essere condotte nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei compiti e delle funzioni.

La Fondazione richiede, dunque, che:

- le decisioni siano assunte nel rispetto dei livelli autorizzativi previsti all'interno della Fondazione, e con modalità e procedure idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definite e rese note all'interno della Fondazione; i poteri autorizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) siano altresì coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- in ogni processo rilevante siano tenute separate le funzioni o i soggetti: non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni,

coloro che ne elaborano evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle operazioni medesime i relativi controlli;

- le operazioni siano sempre autorizzate, documentate e contabilmente registrate;
- i documenti inerenti le attività della Fondazione siano sempre archiviati e conservati a cura dell'Area competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito alle sole persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio dei Revisori (o altro eventuale organo di controllo interno) anche nella sua funzione di Organismo di vigilanza.

Fermo restando quanto sopra detto, per quanto riguarda in particolare le specifiche attività, la Fondazione prevede che:

5.1. *Rapporti con organi della Pubblica Amministrazione in genere*

(a titolo esemplificativo nello svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione, nella gestione del patrimonio immobiliare, nell'amministrazione del personale, nel contenzioso legale, negli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'attività di erogazione di contributi):

- i rapporti con i funzionari siano tenuti dai soggetti all'uopo individuati all'interno della Fondazione, o da persone espressamente delegate, e siano sempre orientati alla massima correttezza e trasparenza oltre che all'osservanza di tutte le norme di legge;
- gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione siano predisposti dal responsabile dell'Area interessata, sotto la supervisione del Segretario e/o del Presidente e siano svolti con diligenza e professionalità; i documenti e le informazioni siano trasmessi tempestivamente e in modo accurato; i dati raccolti siano completi e veritieri;
- i documenti siano redatti con linguaggio chiaro e trasparente, elaborati in modo puntuale; la documentazione sia sottoposta a verifica del Segretario, archiviata e conservata a cura del responsabile dell'Area interessata;
- qualora la Fondazione si avvalga dell'ausilio di un consulente o collaboratore, la prestazione del consulente, nel rapporto con l'ente pubblico, sia sottoposta ad attenta verifica da parte dei responsabili dell'Area interessata e del Segretario.

5.2. *Rapporti con organi della Pubblica Amministrazione nel corso di operazioni di ispezione, verifica e controllo*

(a titolo esemplificativo, gli accertamenti ispettivi della Guardia di finanza, gli accertamenti tributari, le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le verifiche dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Agenzia delle Entrate, di INPS, NAS, ASL, INAIL, ecc.):

- i rapporti con gli organi ispettivi, nel corso delle verifiche condotte presso la sede della Fondazione, siano tenuti dal Segretario o dal soggetto da questi espressamente autorizzato;
- sia fatto divieto al personale della Fondazione di rapportarsi con gli organi ispettivi della P.A., se non per adempiere a quanto espressamente richiesto dal pubblico ufficiale nel corso dell'attività ispettiva;
- il personale della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto a prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive, informando tempestivamente il Presidente o il Segretario di ogni eventuale anomalia che dovesse presentarsi nel rapporto con il pubblico funzionario.

5.3. *Selezione, assunzione e amministrazione del personale:*

- nel processo di selezione di nuovi candidati siano sempre applicati criteri di valutazione oggettivi, incentrati sull'esame del merito e delle capacità del candidato, in rapporto a comprovate esigenze occupazionali della Fondazione;
- il processo di valutazione del candidato sia reso esplicito negli atti della Fondazione, secondo regole di correttezza e trasparenza;
- i candidati siano sempre sottoposti a colloqui valutativi diretti ad accertare il possesso di requisiti di integrità e onestà, oltre a professionalità e competenza; nell'ambito dei colloqui valutativi siano anche indagati, e valutati, eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato medesimo e rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- sia altresì verificata la presenza di eventuali incarichi pregressi svolti dal candidato per conto della Pubblica Amministrazione, e l'esercizio di eventuali poteri autoritativi o negoziali nell'ambito di attività di cui sia stata destinataria la Fondazione; l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del responsabile competente secondo le procedure interne;
- percorsi di carriera o sistemi di remunerazione premianti per i dipendenti e i collaboratori rispondano ad obiettivi realistici, e siano coerenti con le mansioni e le attività svolte e le responsabilità affidate;

- nell'attività di amministrazione del personale (paghe e contributi, rapporti con gli enti previdenziali, ecc.), l'opera del consulente sia sempre sottoposta a verifica da parte delle strutture della Fondazione a ciò deputate.

5.4. ***Rapporto con consulenti e/o collaboratori:***

- la selezione dei consulenti e collaboratori risponda a regole di correttezza e trasparenza e il processo di valutazione sia condotto con criteri oggettivi, incentrati sull'esame del merito e delle capacità;
- i candidati consulenti siano sempre sottoposti a colloqui valutativi, diretti ad accertare il possesso di requisiti di integrità e onestà, oltre a professionalità e competenza; nell'ambito dei colloqui valutativi siano anche indagati eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato medesimo e rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- sia verificata la presenza di eventuali incarichi pregressi svolti dal consulente/collaboratore per conto della Pubblica Amministrazione, e l'esercizio di eventuali poteri autoritativi o negoziali nell'ambito di attività di cui sia stata destinataria la Fondazione;
- il rapporto con consulenti e collaboratori sia regolato da un mandato scritto, che contenga la chiara indicazione dell'oggetto del contratto e le tariffe applicabili dal consulente;
- nel contratto con il consulente/collaboratore siano inserite apposite clausole che richiamino il consulente al rispetto delle regole definite dalla Fondazione con il Modello e prevedano chiare responsabilità per la mancata osservanza di quelle regole (risoluzione del contratto, revoca del mandato, ecc.);
- i compensi corrisposti a consulenti e collaboratori siano conformi all'incarico conferito, congrui rispetto alle prestazioni rese, e siano determinati preferibilmente alla luce delle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto o, in mancanza, alle prassi esistenti sul mercato;
- nessun pagamento a consulenti e collaboratori sia effettuato in contanti;
- non siano affidati a consulenti e collaboratori compiti che esulino dal mandato di consulenza o collaborazione, né siano loro riconosciuti compensi per prestazioni in tutto o in parte non effettivamente compiuti; la prestazione del consulente/collaboratore sia sempre sottoposta a verifica da parte delle strutture della Fondazione a ciò preposte.

5.5. *Affidamento di lavori, forniture e servizi:*

- l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente al soggetto munito di idonee facoltà, secondo la ripartizione interna di compiti e funzioni;
- fatte salve le esigenze per forniture occasionali ed urgenti che devono, in ogni caso, essere adeguatamente motivate, l'affidamento dei lavori e la scelta dei fornitori avvenga nell'ambito di un processo di selezione che coinvolga due o più fornitori;
- la selezione sia improntata a regole di correttezza e trasparenza e siano esplicitati i criteri seguiti nell'assegnazione della fornitura;
- nella selezione del fornitore sia sempre attentamente verificato il possesso, in capo al fornitore, dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge per l'espletamento dell'incarico (autorizzazioni, licenze, iscrizioni, comunicazioni, ecc.); sia, altresì, indagata la reputazione del fornitore, l'integrità e onestà oltre all'economicità dell'operazione;
- ove richiesto dalle circostanze, siano indagati eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il fornitore e rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- nessun pagamento ai fornitori sia effettuato in contanti, se non pagamenti per modiche spese;
- la prestazione del fornitore sia sempre sottoposta ad attenta verifica da parte delle strutture della Fondazione a ciò deputate.

5.6. *Nell'attività istituzionale della Fondazione:*

- l'attività istituzionale sia sempre realizzata nel rispetto delle linee progettuali definite nel Documento Programmatico Previsionale e secondo le disponibilità economiche ivi indicate;
- negli adempimenti inerenti l'erogazione dei contributi sia sempre coinvolto il responsabile delle Aree interessate, e siano sempre osservate le previsioni contenute nel Regolamento dell'attività istituzionale della Fondazione;
- per i contributi elargiti in favore di enti pubblici e amministrazioni locali, il contributo sia sempre direttamente erogato dalla Fondazione in favore dell'ente pubblico/amministrazione locale dietro esibizione della documentazione che comprova la spesa;
- sia consentita solo in casi straordinari, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del contributo direttamente al prestatore d'opera incaricato dall'ente beneficiario; in tali casi, sia sempre richiesta

all'ente pubblico l'attestazione del regolare compimento dell'opera, la congruità dell'importo indicato in fattura/ricevuta e il nulla osta al pagamento.

5.7. *Nell'impiego delle risorse finanziarie:*

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie e siano previste soglie quantitative coerenti con le competenze e le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- l'impiego ordinario delle risorse finanziarie sia accompagnato dalla motivazione di spesa del soggetto richiedente;
- nessun pagamento possa essere effettuato in contanti o con altra utilità, se non per modestissimi importi;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Fondazione.

6. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Fondazione adotta protocolli specifici che regolano lo svolgimento delle attività sensibili, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza cura che i protocolli diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

SEZIONE B

REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del Decreto)

Alla Fondazione, sia pure “bancaria”, non sembrano applicabili le norme incriminatrici del capo I (‘Delle falsità’) del titolo XI Codice Civile “Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi”, concernenti alcuni tra i reati societari richiamati dall’art. 25-ter del Decreto. Ne consegue, in linea teorica, l’impossibilità di imputare alla Fondazione eventuali responsabilità ex d.lgs. 231/2001 per fatti dei suoi amministratori o dipendenti che costituiscono violazione di siffatte disposizioni.

Nondimeno, in via prudenziale, la Fondazione ha ritenuto di considerare tutti i reati societari nell’ambito del presente Modello, prevedendo opportune regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività.

1. I REATI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. – art. 2621 bis c.c. – art. 2621 ter c.c.): costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa alle falsità o omissioni che riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La pena per le false comunicazioni sociali è ridotta per i fatti di ‘lieve entità’, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società, e delle modalità o degli effetti della condotta (art. 2621 bis c.c.), mentre è esclusa per la ‘particolare tenuità’ del fatto, avuto riguardo all’entità del danno eventualmente cagionato alla società, ai soci o ai creditori (art. 2621 ter c.c.). Per le società non soggette a fallimento, il delitto è procedibile a querela di parte.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.): la norma sanziona, con una pena più grave, le falsità nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, commesse nell’ambito delle società quotate e di quelle a esse equiparate. Anche in questo caso la punibilità è estesa

alle falsità o omissioni che riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. - art. 27 d.lgs. 39/2010)²: costituite dalla condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.): costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.): costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): costituito

² L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (vedi art. 37, comma 34) che ha introdotto, all'art. 27, il reato di "*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*". Le modifiche al codice civile dovrebbero escludere la nuova fattispecie dal novero dei reati previsti a presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Nondimeno, in via prudenziale, si riporta nell'elenco dei reati societari anche la fattispecie ora disciplinata dall'art. 27 d.lgs. 39/2010 tanto più che essa riproduce pressoché integralmente il fatto tipico disciplinato dall'abrogato art. 2624 c.c.

dalla condotta di amministratori e componenti del Consiglio di gestione di una serie di società e di soggetti espressamente individuati (sono società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi delle norme di settore), i quali violano gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, c.c. se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi (si tratta degli obblighi di notizia della presenza di un interesse e, per l'amministratore delegato, anche degli obblighi di astenersi dal compiere l'operazione).

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.): costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) costituita dalla condotta dei soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno di società o enti privati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra indicati. E', altresì, punito, seppure con una pena inferiore, il fatto commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La norma sanziona penalmente anche la condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta alle persone sopra indicate. Il reato è punito a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno di società o enti privati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), e a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora

la sollecitazione non sia accettata. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): sono puniti le falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, e l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alle predette autorità, commessi da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti. La norma sanziona, altresì, qualsiasi comportamento dei soggetti sopra indicati che, in qualsiasi forma, anche omettendo le informazioni dovute, ostacolano le funzioni delle autorità di vigilanza.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Fondazione, conservati presso gli uffici della Segreteria.

Queste possono essere così riassunte:

- a. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Fondazione nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione, nonché la comunicazione a terzi delle informazioni suddette;
- b. adempimenti inerenti la convocazione degli organi della Fondazione, le comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i rapporti con soci e revisori;
- c. gestione delle risorse finanziarie della Fondazione;
- d. affidamento di lavori, forniture e servizi per l'espletamento dell'attività istituzionale e per le esigenze interne della Fondazione;
- e. gestione del patrimonio immobiliare;

f. conferimento degli incarichi professionali e rapporti con il consulente.

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, del Modello e delle procedure interne della Fondazione.

L'osservanza della legge e delle procedure interne deve essere garantita in tutte le attività finalizzate:

- alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da garantire la rappresentazione chiara e fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- alla tutela dell'integrità del capitale sociale e del patrimonio della Fondazione;
- ad assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e dei suoi organi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori di ogni interesse che gli amministratori abbiano in una determinata operazione o transazione della Fondazione;
- ad adempiere con chiarezza e tempestività agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza e delle Istituzioni in genere.

La Fondazione fa **divieto**, secondo quanto previsto dalle norme penali, di:

- esporre consapevolmente fatti falsi e/o omettere fatti materiali rilevanti nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- gestire denaro o altri beni appartenenti alla Fondazione senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- ostacolare in qualunque modo l'attività di controllo degli organi della Fondazione;
- ostacolare in qualunque modo le Autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni (esponendo fatti falsi ovvero omettendo le informazioni dovute nelle comunicazioni indirizzate alle predette autorità, omettendo di effettuare le comunicazioni dovute, e in genere tenendo comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta);

- influenzare in modo illecito, con atti simulati e fraudolenti, la formazione della maggioranza in assemblea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il divieto include l'ammissione al voto in assemblea di persone che, in assoluto, o in relazione alla particolare deliberazione considerata, non possono esercitare il diritto di voto; l'impedimento dell'esercizio del diritto di voto a soggetti che legittimamente lo vantano; l'inserimento nel verbale di assemblea, quali soci presenti e votanti, di soggetti in realtà non intervenuti o che non hanno votato o hanno votato in una maniera diversa da quella indicata; l'attribuzione ad uno o più soci di una partecipazione diversa da quella effettiva con conseguente riconoscimento di un numero maggiore di voti;
- sollecitare o ricevere, per sé o per altri, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, pagamenti in denaro e/o offerte di vantaggi personali di qualsiasi natura, o altra utilità non dovuti, così pure accettare la promessa, l'offerta o la dazione di denaro o altra utilità per sé o per altri (il divieto include la promessa o l'offerta, diretta o indiretta, di disponibilità gratuita di servizi o l'accettazione di essa);
- elargire, offrire, o anche solo promettere, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, pagamenti in denaro e/o offerte di vantaggi personali di qualsiasi natura, o altra utilità, a soggetti che ricoprono incarichi apicali o che svolgono funzioni direttive all'interno di società o di enti privati con le quali la Fondazione intrattiene rapporti di qualunque tipo, o a soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro; così pure accettare da costoro, anche per interposta persona, la promessa, l'offerta o la dazione di denaro o altra utilità per sé o per altri (il divieto include la promessa o l'offerta, diretta o indiretta, di disponibilità gratuita di servizi o l'accettazione di essa);
- compiere od omettere atti, nell'esercizio delle attività della Fondazione, in violazione dei doveri inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati, nelle operazioni di **rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Fondazione**, nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti, le regole prevedono che:

- le operazioni siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate al Segretario eventuali situazioni di anomalia;
- la bozza di bilancio sia sempre messa a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione

chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;

- tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza.

In particolare, per le operazioni di **gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni**:

- sia garantita l'osservanza degli obblighi di riservatezza e la completezza dell'informazione da parte di chi fornisce o riceve informazioni sulla Fondazione e/o le sue attività;
- i documenti riguardanti l'attività della Fondazione siano archiviati e conservati, a cura dell'Area interessata, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale modifica rimanga evidenza;
- siano stabilite procedure di accesso ai dati nel rispetto del d.lgs.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e strumenti attuativi, al fine di garantire l'accesso alle informazioni ai soli soggetti autorizzati secondo le norme interne della Fondazione;
- sia sancito l'obbligo del Responsabile di Area/funzione alla quale è richiesta un'informazione, di fornire tutta la documentazione ad essa pertinente, dando conto della fonte di provenienza della documentazione e, ove possibile, attestandone la completezza e la veridicità.

Fatto salvo quanto sopra previsto, per le operazioni inerenti i **rapporti con i soci e il Collegio dei Revisori**:

- l'Area competente sia responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste dal Collegio dei Revisori;
- il responsabile dell'Area cui è richiesta un'informazione dal Collegio dei Revisori verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio dei Revisori, siano documentate e conservate a cura del responsabile di Area;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni

dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione relativi a operazioni sulle quali il Collegio dei Revisori debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;

- sia garantito al Collegio dei Revisori il libero accesso alla contabilità per un corretto svolgimento dell'incarico.

Fatto salvo quanto sopra prescritto, in particolare per le operazioni concernenti i **rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza**:

- sia individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni e della documentazione ai fini delle segnalazioni richieste dalla normativa di settore o da Autorità di vigilanza;
- il Responsabile verifichi che i dati e le informazioni raccolte siano complete e veritiere, e che le comunicazioni alle Autorità di vigilanza siano redatte e trasmesse secondo le modalità, e nel rispetto dei tempi previsti della normativa di settore;
- il processo di elaborazione dei dati da comunicare all'Autorità di vigilanza sia documentato, in modo che sia sempre possibile ricostruire e verificare tutte le fasi del processo;
- in caso di apertura di un procedimento amministrativo a carico della Fondazione, il Responsabile (o un soggetto da esso delegato) sia unico referente e interlocutore dell'Autorità di vigilanza, tenuto altresì a conservare copia di tutta la documentazione inerente il procedimento amministrativo;
- sia previsto l'obbligo del Responsabile di informare tempestivamente il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza dell'avvio del procedimento amministrativo a carico della Fondazione con le richieste e/o contestazioni avanzate dall'Autorità di vigilanza, e successivamente degli sviluppi e dell'esito del procedimento.

Fatto salvo quanto prescritto ai paragrafi precedenti, in particolare per le operazioni nelle quali esiste un **potenziale conflitto d'interessi** in capo agli amministratori della Fondazione:

- gli amministratori comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, quando le suddette cariche o partecipazioni, per natura o tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere, ai sensi dell'art. 2391 c.c., l'insorgere di un potenziale conflitto tra l'interesse della Fondazione e quello che l'amministratore vanta per conto proprio o di terzi in una determinata operazione;
- le comunicazioni di cui al punto precedente sono trasmesse al Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento.

Fatto salvo quanto prescritto ai paragrafi precedenti, in particolare per le operazioni di **gestione delle risorse finanziarie**:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Fondazione;
- l'impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, indicando almeno la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.

Fatto salvo quanto prescritto ai paragrafi precedenti, in particolare nell'**affidamento di lavori, forniture e servizi**:

- l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
- la scelta dei fornitori di beni e servizi avvenga tra nominativi selezionati in base a criteri individuati nelle procedure interne, fatte salve le esigenze per forniture occasionali che devono comunque essere adeguatamente motivate;
- la selezione sia improntata a regole di correttezza e trasparenza e siano esplicitati i criteri seguiti nell'assegnazione della fornitura;
- nella selezione del fornitore sia sempre attentamente verificato il possesso, in capo al fornitore, dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge per l'espletamento dell'incarico (autorizzazioni, licenze, iscrizioni, comunicazioni, ecc.) e sia, altresì, indagata la reputazione del fornitore, l'integrità e onestà oltre all'economicità dell'operazione;
- nessun pagamento ai fornitori sia effettuato in contanti, se non pagamenti per modiche spese;
- la prestazione del fornitore sia sempre sottoposta ad attenta verifica da parte delle strutture della Fondazione a ciò deputate.

Fatto salvo quanto prescritto ai paragrafi precedenti, in particolare nel **rapporto con i consulenti e i collaboratori**:

- la selezione dei consulenti e collaboratori risponda a regole di correttezza e trasparenza e il processo di valutazione sia condotto con criteri oggettivi, incentrati sull'esame del merito e delle capacità;
- i candidati consulenti siano sempre sottoposti a colloqui valutativi, diretti ad accertare il possesso di requisiti di integrità e onestà, oltre a professionalità e

competenza;

- il rapporto con consulenti e collaboratori sia regolato da un mandato scritto, che contenga la chiara indicazione dell'oggetto del contratto e le tariffe applicabili dal consulente;
- nel contratto con il consulente/collaboratore siano inserite apposite clausole che richiamino il consulente al rispetto delle regole definite dalla Fondazione con il Modello e prevedano chiare responsabilità per la mancata osservanza di quelle regole (risoluzione del contratto, revoca del mandato, ecc.);
- i compensi corrisposti a consulenti e collaboratori siano conformi all'incarico conferito, congrui rispetto alle prestazioni rese, e siano determinati preferibilmente alla luce delle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto o, in mancanza, alle prassi esistenti sul mercato;
- nessun pagamento a consulenti e collaboratori sia effettuato in contanti;
- non siano affidati a consulenti e collaboratori compiti che esulino dal mandato di consulenza o collaborazione, né siano loro riconosciuti compensi per prestazioni in tutto o in parte non effettivamente compiuti;
- la prestazione del consulente/collaboratore sia sempre sottoposta a verifica da parte delle strutture della Fondazione a ciò preposte.

Il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza cura che le procedure diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

SEZIONE C

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

(art. 25-*octies* del Decreto)

1. I REATI

Ricettazione (art. 648 c.p.) La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, consapevolmente acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto). Rileva a questi fini qualsiasi delitto (non è sufficiente la semplice contravvenzione). A titolo esemplificativo, e con riferimento all'acquisto di prodotti finiti, può costituire presupposto per l'imputazione di ricettazione non solo il furto ma anche la contraffazione e/o l'alterazione del prodotto, dei suoi marchi, segni distintivi e brevetti e in genere le violazioni penali che attengono alla realizzazione ma anche alla commercializzazione (per es. frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci). L'acquisto è inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito o oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente. La ricezione fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa dunque dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza. L'occultamento indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, idonea a far sì che altri ricetti un bene proveniente da delitto. La punibilità per ricettazione non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) La norma sanziona la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La *ratio* della norma è ravvisata nella esigenza di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò suscettibili di essere investiti anche in attività economiche produttive lecite. Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di

provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato. Anche la punibilità per riciclaggio non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). La norma sanziona la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie beni o altre utilità provenienti da delitto. Il termine impiegare va inteso in una accezione ampia, comprensiva di qualsiasi utilizzo del denaro o dei beni di provenienza illecita. Elemento qualificante è la necessità che l'impiego si riferisca ad attività economiche o finanziarie, intendendosi con questa espressione qualsiasi attività idonea a far conseguire un profitto. Anche la punibilità per questo reato non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). La norma punisce la condotta di colui che, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è escluso qualora il denaro, i beni o le altre utilità sono destinati alla mera utilizzazione o al 'godimento personale'. La norma prevede sanzioni ridotte per il caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica, invece, la sanzione più grave qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti commessi avvalendosi delle condizioni derivanti dall'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso o al fine di agevolare tali associazioni. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. E' prevista, invece, una riduzione di pena sino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Anche la punibilità per questo reato non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Fondazione, conservati presso gli uffici della Segreteria.

Queste possono essere così riassunte:

- a. acquisti di opere d'arte;
- b. acquisti di beni e servizi e affidamento di lavori e forniture;
- c. gestione del patrimonio della Fondazione;
- d. attività di erogazione dei finanziamenti;
- e. gestione delle risorse finanziarie della Fondazione.

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge, del Modello e delle procedure interne.

La Fondazione fa divieto di:

- acquistare, ricevere, occultare, anche per il tramite di terzi, denaro o cose (tra cui opere d'arte) di cui non sia certa la provenienza e/o che siano comunque tali da indurre il sospetto di una provenienza illecita;
- acquistare o ricevere opere d'arte in violazione delle norme di legge e segnatamente di quelle che regolano l'alienazione delle opere e la circolazione nazionale e internazionale (d.lgs. 2004 n. 42, c.d. Codice dei beni culturali).
- procedere ad acquisti allorquando il prezzo pagato sia di gran lunga inferiore al reale valore dell'opera o l'opera non abbia provenienza certa e/o non sia corredata dalla documentazione che ne attesta l'autenticità;
- effettuare pagamenti in contanti (se non per modiche spese);
- creare fondi per l'acquisto di beni e servizi in tutto o in parte inesistenti;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie beni o altre utilità provenienti da delitto;

- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto (per esempio provenienti da reati in materia fiscale), in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (a titolo esemplificativo, costituire fondi neri da impiegare in altra attività economica);
- compiere qualsivoglia attività illecita in relazione all'acquisto di beni e servizi e all'impiego delle risorse economiche e finanziarie della Fondazione.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Fondazione individua principi e regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei protocolli di prevenzione. Per le finalità di prevenzione richieste dal Decreto, la Fondazione ha adottato, nello specifico, un protocollo che disciplina l'acquisto di opere e oggetti d'arte.

Il protocollo dà attuazione ai seguenti principi:

- negli adempimenti inerenti il processo di acquisto siano sempre coinvolti tutti gli organi e le strutture della Fondazione (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice-Presidente, Responsabile di Area) ciascuno per la parte di sua competenza, secondo le previsioni del protocollo;
- l'acquisto dell'opera d'arte sia preceduto dalla perizia di un esperto di fama e comprovata onorabilità e professionalità, che accerti, ove possibile, la provenienza dell'opera e il suo ipotetico autore, e fornisca una valutazione circa il valore;
- i documenti relativi all'opera (perizia, dichiarazione di proprietà ed autenticità, evidenze di pagamenti) siano sempre conservati presso gli archivi della Fondazione a cura della struttura competente.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Fondazione adotta protocolli specifici che regolano lo svolgimento delle attività sensibili, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza cura che i protocolli diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

SEZIONE D

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24-*bis* del Decreto)

1. I REATI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.): è punita la condotta di chi accede abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione. La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.): è punita la condotta di intercettare, impedire o interrompere, in modo fraudolento, le comunicazioni tra sistemi informatici. La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi. Si procede d'ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.): è punita la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. La norma tutela in forma anticipata il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Ai fini della punibilità, non è

necessario che le apparecchiature installate siano effettivamente funzionanti. E' però richiesto che l'installazione delle stesse avvenga al di fuori dei casi previsti dalla legge (essendo così salve le ipotesi in cui la messa in opera venga effettuata da soggetti autorizzati e nei modi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.): è punito chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter*): è punita la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater*). La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*): la norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater*): è punita la condotta di chiunque, abusivamente, si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un

sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies*): è punito chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento. La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento. Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Documenti informatici (art. 491-*bis*): la norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria, estendendo ad essi l'applicazione delle disposizioni che hanno per oggetto le falsità in atti pubblici (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies*): è punita la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, sono indicate nei documenti conservati presso gli uffici della Segreteria.

Queste possono essere così riassunte:

- a. gestione dei sistemi informativi.

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello, nell'utilizzo dei sistemi informativi, di agire nel pieno rispetto di tutte le norme di legge, del Modello e delle procedure interne.

Le procedure prevedono l'obbligo di utilizzare i *personal computer* per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa e le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale.

La Fondazione fa divieto di:

- installare e utilizzare mezzi di comunicazione propri o programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici di enti o soggetti privati, ovvero dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti).

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Fondazione individua principi e regole di organizzazione, gestione e controllo

delle attività sensibili, che devono trovare specifica attuazione nelle prassi e procedure di prevenzione. Il sistema di controllo a presidio dei reati informatici e di violazione del diritto d'autore si basa sui seguenti fattori:

- siano adottate le misure di sicurezza già previste dal d. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;
- sia garantita la sicurezza fisica dei *server* applicativi, custoditi in locali appositi, e l'accesso sia consentito al solo personale individuato dalla Fondazione;
- l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *user id* e *password* utente con scadenze definite;
- ogni utente disponga di una *user* e *password* personale; e siano adottati opportuni meccanismi di sicurezza e protezione all'interno del sistema e della rete, tali per cui gli utenti possano visualizzare i soli dati inerenti al servizio che li compete e non i dati pertinenti ad altre funzioni della Fondazione;
- nella 'profilazione' elettronica degli utenti siano sempre rispettate le necessarie azioni indicate dal sistema operativo;
- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso, e revocate nell'ipotesi di mutamento delle mansioni;
- siano date direttive precise affinché ciascun dipendente sia reso edotto della responsabilità inerente il corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), e degli obblighi inerenti l'uso esclusivo per l'espletamento dell'attività; le risorse informatiche siano conservate da ciascuno in modo appropriato e la Fondazione sia tempestivamente informata di eventuali furti, smarrimenti e/o danneggiamenti;
- la rete sia protetta da *firewalls* e da *software* antivirus/antispam, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata;
- i *backup* dei dati residenti sui server siano salvati, con frequenza giornaliera e differenziale, e i supporti adeguatamente conservati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei sistemi informatici, nonché nell'interconnessione e/o utilizzo dei *software* della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di vigilanza, nei contratti con questi soggetti siano inserite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli obblighi di legge posti a tutela dei sistemi informatici e della normativa di cui al d.lgs. 231/2001.

Le principali attività di controllo previste dalle procedure interne in materia di sicurezza informatica prevedono:

- utilizzo di *password* al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- protezione dei *server* e delle postazioni di lavoro della Fondazione attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di *software antivirus* costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di *backup* periodico dei dati; o installazione del *software* nelle postazioni di lavoro e nei *server* solo a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- tracciabilità a sistema del processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici;
- sistematica registrazione degli eventi (sistema di *log files*) per le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio variazioni dei profili utente, etc.).

Il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza cura che le procedure diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

SEZIONE E

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 25-*novies* del Decreto)

1. I REATI

Art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, Legge 633/1941: la norma del primo comma punisce chiunque, senza averne il diritto, mette a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, e con connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La norma si applica a qualsiasi opera dell'ingegno protetta, tra cui anche il *software*, le banche dati, e le opere audiovisive. Oggetto di tutela è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera che potrebbe vedere non realizzate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione dell'opera in rete. La norma di cui al comma 3 sanziona, invece, (con pena assai più grave) le condotte sopra menzionate ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima qualora ne risulti l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, Legge 633/1941: la norma sanziona la condotta di abusiva duplicazione di *software* e banche dati, e la commercializzazione, distribuzione e detenzione, a scopo commerciale e imprenditoriale, di programmi e banche dati contenuti in supporti non vidimati dalla Siae. Per effetto delle modifiche normative che si sono succedute (la previsione dello "scopo di profitto" in luogo dello "scopo di lucro") si deve ritenere ora vietata anche la duplicazione del *software* per uso personale (tipicamente il caso in cui il legittimo utilizzatore di un programma lo duplichi per poterlo utilizzare anche su un altro *computer* di sua proprietà, oppure lo ceda in prestito ad un terzo che lo duplica). Rientra nella duplicazione abusiva, ed è quindi vietato, anche l'utilizzo, all'interno di una rete telematica e su altri elaboratori, di un programma regolarmente acquistato ma dotato di una licenza d'uso su un determinato *computer*. E' punita, altresì, la detenzione di un programma abusivamente duplicato per scopi commerciali e imprenditoriali. La stessa condotta è invece penalmente irrilevante quando si manifesta al di fuori dell'attività produttiva (commerciale e imprenditoriale) del soggetto agente.

Art. 171-ter, Legge 633/1941: la norma di cui al 1 comma, sanziona l'abusiva duplicazione, trasmissione, diffusione in pubblico, detenzione per la vendita, e distribuzione, a qualsiasi titolo, di opere cinematografiche, musicali, letterarie e multimediali e dei relativi supporti, privi di contrassegno Siae, o dotati di contrassegno contraffatto; sanziona, altresì, l'introduzione nel territorio dello Stato, la duplicazione e la riproduzione abusiva dei dispositivi o elementi di

decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, nonché la diffusione, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. Sono punite anche le condotte relative alla produzione, diffusione, a qualsiasi titolo, e detenzione, per scopi commerciali, di attrezzature e dispositivi volti all'elusione delle misure di protezione tecnologiche e alla alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui agli artt. 102-*quater* e 102-*quinquies* introdotti con il d.lgs. 68/2003. Oggetto di tutela sono specifiche tipologie di beni che presentano una funzione prevalentemente contemplativa tra cui, appunto, le opere cinematografiche, musicali, letterarie e multimediali. Tra le forme di utilizzazione economica delle proprietà intellettuali sono poi comprese anche le trasmissioni codificate (le c.d. *pay tv*) e come tali sono sanzionati, specificamente, i comportamenti relativi a questi nuovi mezzi di diffusione a distanza dell'opera protetta. Le attività indicate assumono penale rilevanza anche qualora riguardino solo parzialmente l'opera tutelata. La norma prevede, peraltro, che la pena si applica solo se il fatto è commesso per uso non personale e per scopo di lucro. Sarebbe, dunque, da escludersi la rilevanza penale del fatto quando l'utilizzo dell'opera, abusivamente riprodotta, e la decodificazione speciale sono oggetto di puro godimento da parte del soggetto agente, così pure nel caso di cessione a titolo meramente gratuito. Il 2 comma punisce (più gravemente) le condotte di riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o d'importazione quando abbiano ad oggetto una quantità di opere che superino le 50 copie o esemplari; qualora l'autore dei fatti esercita in forma imprenditoriale l'attività di riproduzione, vendita, commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; ed infine qualora l'agente promuova o organizzi le attività illecite di cui al primo comma. Si tratta di un reato diverso da quello di cui al primo comma dello stesso articolo: pur coincidendo sostanzialmente le condotte vietate, nella prima ipotesi sanzionata dal 2 comma manca qualsiasi riferimento allo scopo di lucro, che compare invece nella fattispecie del primo comma, e il reato è punibile a titolo di dolo generico (coscienza e volontà di realizzare la condotta vietata dalla legge). La seconda ipotesi si differenzia per la particolare qualifica rivestita dal soggetto agente (imprenditore nel settore dell'attività di riproduzione, vendita, commercio o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore) coincidendo, per il resto, le condotte vietate con quelle del primo comma, anche per ciò che concerne l'elemento psicologico. La terza ipotesi prevede condotte diverse quali, appunto, la promozione e l'organizzazione delle attività indicate al primo comma.

Art. 171-*septies*, Legge 633/1941: la norma estende la pena prevista per il reato di cui all'art. 171-*ter* ai produttori e importatori che non comunicano alla Siae i dati necessari all'identificazione dei supporti immessi in commercio o importati, non soggetti all'obbligo del contrassegno, o che dichiarino falsamente l'avvenuto assolvimento di siffatti obblighi. Le false affermazioni riguardano le dichiarazioni identificative dei prodotti, richieste dalla legge per supplire alla mancanza del controllo che la Siae è in grado di esercitare attraverso l'assolvimento dell'obbligo

del contrassegno. Si tratta di un reato che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Art. 171-octies, Legge 633/1941: la disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato, apparati o parti di essi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. La norma introduce un reato di pericolo che va ad anticipare la tutela penale andando a punire comportamenti che precedono la concreta captazione ed eventuale diffusione delle immagini e dei suoni (quali, appunto, la vendita, l'installazione, la modificazione e qualsiasi forma di utilizzazione degli apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato).

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito della normativa sul diritto d'autore, e le sue possibili violazioni, sono indicate nei documenti conservati presso gli uffici della Segreteria.

Queste possono essere così riassunte:

- a. gestione dei sistemi informativi;
- b. utilizzo di programmi *software*, banche dati, e altre opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore (audiovisive, musicali, letterarie, multimediali) e dei relativi supporti.

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai componenti degli organi della Fondazione, ai dipendenti, consulenti e collaboratori di agire nel pieno rispetto della normativa sul diritto d'autore, per la tutela delle opere dell'ingegno, del *software* e delle opere multimediali.

A questi fini è fatto **divieto** di:

- immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e così mettere a disposizione del pubblico, senza averne il diritto, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Il divieto include l'immissione in un sistema di reti telematiche di qualsiasi opera dell'ingegno protetta, tra cui anche il *software*, le banche dati, e le opere audiovisive;
- duplicare abusivamente *software* e banche dati, anche solo ai fini di un utilizzo meramente personale, e per scopi che non attengono all'attività degli uffici della Fondazione, (a titolo esemplificativo e non esaustivo duplicare un dato programma per utilizzarlo su un altro *computer* o cederlo

a terzi oppure utilizzare, all'interno della rete telematica e su altri elaboratori, un programma regolarmente acquistato e dotato di una licenza d'uso su un determinato *computer*);

- distribuire programmi e banche dati abusivamente duplicati o contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae;
- detenere programmi e banche dati, contenuti in supporti non vidimati dalla Siae, per scopi attinenti alle attività della Fondazione, e per uso non meramente personale;
- duplicare abusivamente, trasmettere, diffondere in pubblico, detenere per la vendita, e distribuire a qualsiasi titolo, a fini di lucro e per scopi attinenti all'attività della Fondazione, e dunque non meramente personali, opere cinematografiche, musicali, letterarie e multimediali e i relativi supporti, privi di contrassegno Siae, o dotati di contrassegno contraffatto;
- introdurre nel territorio dello Stato, duplicare, riprodurre abusivamente dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, nonché diffondere, con qualsiasi mezzo, un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. Sono punite anche le condotte relative alla produzione, diffusione, a qualsiasi titolo, e detenzione, per scopi commerciali, di attrezzature e dispositivi volti all'elusione delle misure di protezione tecnologiche e alla alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui agli artt. 102-*quater* e 102-*quinquies* introdotti con il d.lgs. 68/2003.
- promuovere o organizzare le attività di cui sopra.

Il Collegio dei Revisori/Organismo di vigilanza cura che le procedure diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il sistema di controllo risponde a principi in gran parte comuni a quelli che presiedono allo svolgimento delle attività sensibili rispetto ai delitti informatici, e che attengono al corretto impiego degli strumenti informatici.